

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006 (GU n. 273 del 23-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ghigon», registrato al n. 13421.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2006 dall'impresa Cifo S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Ghigon uguale al prodotto di riferimento denominato Oleoter Estate registrato al n. 3082 con decreto direttoriale in data 4 maggio 1979 dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Oleoter Estate dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Ghigon è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Olio Minerale Raffinato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Cifo S.p.A. con sede in via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (Bologna) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato GHIGON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 25 gennaio 1977-20 marzo 2000;

Lifa S.r.l. Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1° agosto 1978-11 luglio 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13421.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato alle pagg. 40 e 41 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTOSSICITA' - Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia o quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico; annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), le felci, le conifere (in particolare quelle grigio-bluastre - es. Picea pungens "Glauca" - che potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione). In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CAMPIE MODALITA' D'IMPIEGO

GHIGON è un olio insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto contro le uova e le forme adulte degli insetti, ricoprendone il corpo con una leggera pellicola ed occludendo i condotti tracheali e causando la morte per asfissia ed agendo anche come repellente contro alcuni insetti masticatori.

Per il suo alto grado di raffinazione (elevato residuo insolubile e ristretto intervallo di distillazione) e la conseguente ridotta fitotossicità, GHIGON può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre che nelle applicazioni invernali. L'elevata stabilità della emulsione garantisce l'uniforme distribuzione.

Viene impiegato sulle seguenti colture:

ORTAGGI (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo) - AGRUMI - POMACEE (melo, pero, cotogno) - DRUPACEE - RIBES - FICO - CACO - MANDORLO - OLIVO - VITE - NOCE - NOCCIOLO - PATATA - BARBABIE/IOIA DA ZUCCHERO - MAIS - PIANTE ORNAMENTALI, FLOREALI, FORESTALI, contro i seguenti parassiti: Cocciniglie, Afidi, Psilla, Tignole, uova di Lepidotteri, Acari, Eriofidi, Cicaline, Metacalfi, Tripidi, Cotonello, Minatori fogliari, Cimice verde, Aleoirdidi, Icteria, Mosca bianca, Coleotteri, Ditteri minatori, Lepidotteri, uova di Doufora, Psille, Tingidi, Cleono, Lisso, Alica, Pegonia betae, Casside, Atomaria, Piralide, Notte alla dose di litri 0,5 - 2 per ettolitro per trattamenti in vegetazione e litri 2 - 3 per trattamenti invernali.

COMPATIBILITA' - GHIGON non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GHIGON

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono

OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (= g/l 870)
Cofomulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

CIFO S.p.A.

Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. Via IV Novembre
n.19/1 - Renazzo di Cento (FE)/L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 100-200-250-500 € 1-5-10-20-25-50

Riferimento partita N.:

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GHIGON

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (= g/l 870)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini.- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CIFO S.p.A. - Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L Via IV Novembre n.19/1 - Renazzo di Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 100

Riferimento partita N.:

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A10573

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fosim 80 WG», registrato al n. 13306.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;